

COMUNE DI RODIGO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

COMUNE DI RODIGO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

REDATTO DA:

1] COPRAT SOC. COOP.

ARCH. GIOVANNI IACOMETTI

Via P.F. Calvi 85/a

MANTOVA

E

2] DR. MARCO MELLI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Via Fantoni, 15 VILLAFRANCA di VERONA

WWW.CONSULENZEMARCOMELLI.EU

MANTOVA, DICEMBRE 2011

1 PREMESSA

Uno degli aspetti di maggiore importanza nella definizione della qualità dell'ambiente è sicuramente rappresentato dal grado di rumore dello stesso.

La diffusione di macchine operatrici e di attività antropiche, legate al progresso economico del contesto territoriale in esame, rendono sicuramente necessario una regolamentazione al fine di garantire il benessere umano sia negli ambienti aperti che negli ambienti abitativi.

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

Il presente documento illustra:

- le modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa.
- gli obblighi inerenti il risanamento acustico.
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima e impatto acustico.
- le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee.
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici.
- le modalità di gestione degli esposti da rumore.
- provvedimenti amministrativi e sanzioni.

Tale documento dovrà essere periodicamente aggiornato e vale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

2 CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica è composto da:

- Relazione tecnica in cui sono dettagliate le attività che hanno portato alla definizione della classificazione, sono motivate le scelte adottate in relazione alla classificazione acustica nelle zone per le quali non è stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di cinque decibel
- Rappresentazioni grafiche:
- Zonizzazione acustica dell'intero territorio comunale alla scala 1:5.000
- Norme Tecniche di Attuazione.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

ex D.P.C.M. 01 marzo 1991 *'Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno'*.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *'Legge quadro sull'inquinamento acustico'*

D.P.C.M. 14 novembre 1997 *'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore'*

Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 *'Norme in materia di inquinamento acustico'*

Delibera regionale n. 7/9776 del 12 luglio 2002 *'Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale'*

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 *'Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare'*

Le procedure di approvazione della classificazione acustica, così come l'approvazione di eventuali modifiche sono quelle previste dalla normativa di riferimento (L. n. 447/1995 e L.R. n. 13/2001).

3 CAPO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE Z O N E O M O G E N E E

Ai sensi dell'art. 6 della Legge quadro n. 447/1995 il Comune di Rodigo ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore'. La classificazione acustica del territorio comunale è basata sulla suddivisione del territorio in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal sopra citato decreto, ed in particolare:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente produttive

Rientrano in questa classe le Aree interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività produttive e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Z O N E P A R T I C O L A R I AREE DI CAVA E DI BONIFICA AGRARIA

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva, e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della L.R. 14 08/08/1998 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali. Per tali aree si dovrà considerare una Classe IV definita a carattere temporaneo, vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. citata. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decadrà la zonizzazione temporanea e tornerà vigente la classe acustica determinata dalla classificazione acustica, cioè la classe III o vigente in zona.

AREE MILITARI

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n° 898, e successive modificazioni". Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

AREE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95. In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali, il 16 giugno 2004 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le disposizioni del D.P.R. 142/2004 si applicano sia alle strade esistenti, ai loro ampliamenti di sede o varianti o affiancamenti di altre strade, sia a strade di nuova realizzazione. La "fascia di pertinenza acustica", definita dal decreto e per la quale il decreto stesso stabilisce i limiti di immissione del rumore, variabile in funzione dell'importanza della strada, è unica in caso di realizzazione di una nuova strada e varia di 250 a 30 metri dall'autostrada alla strada urbana di quartiere e locale, passando per le varie tipologie di infrastrutture definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i; per le strade esistenti la fascia è invece, per le strade di categoria A, B e C, divisa in fascia A (più vicina alla strada), della larghezza di 100 metri, e fascia B, della larghezza di 150 [m] (50 metri per le strade di categoria Cb), mentre per le strade di categoria D, E ed F la fascia è unica, rispettivamente

di larghezza pari a 100 metri per la categoria D e 30 metri per le altre. I limiti di immissione definiti dal decreto variano a seconda della tipologia di ricettore presente nella fascia: scuole, ospedali, case di cura e di riposo hanno, per strade esistenti (e assimilabili) e strade di nuova realizzazione, gli stessi limiti di immissione, più bassi rispetto a quelli degli altri ricettori; per gli altri ricettori, invece, nel caso di strade esistenti i limiti sono più elevati di 5 dB nella fascia A rispetto a quelli imposti per strade di nuova realizzazione. Per le strade di tipo E ed F, ovvero rispettivamente urbana di scorrimento e urbana di quartiere, sia nel caso di strade esistenti sia nel caso di strade di nuova realizzazione i limiti di immissione sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 nel seguente modo:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h. All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ TEMPORANEE

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici di zona all'interno sono sottoposte ad autorizzazione. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 13/01 il Comune deve considerare:

- i contenuti e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;

- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune dovrà stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il Comune potrà valutare la necessità di trasmettere la documentazione presentata dal titolare, gestore od organizzatore all'ARPA per espressione di parere. Prima dell'inizio dell'attività il titolare, gestore o organizzatore deve attendere l'autorizzazione in deroga rilasciata con apposita comunicazione dall'amministrazione comunale.

In mancanza di normativa regionale specifica e dettagliata si può fare riferimento alla nota dell'ARPA in data 8 giugno 2001 (Prot. n° 2272/2001). In base a tali indicazioni sono definite attività temporanee le seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- altre attività con caratteristiche temporanee.

In particolare si identificano i seguenti limiti orari e limiti da adottare in deroga.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite assoluto di immissione	limite differenziale di immissione
Cantieri edili, stradali o assimilabili	- tutti i giorni, esclusi i festivi: - dalle 07:00 alle 12:00; - dalle 14:00 alle 19:00.	85 dB(A)	non applicato
luna park e circhi equestri	- dal lunedì al giovedì fino alle 23:30; - il venerdì e il sabato fino alle 00:30; - la domenica fino alle 24:00.	85 dB(A)	non applicato
manifestazioni musicali	- dal lunedì al giovedì fino alle 24:00; - il venerdì e il sabato fino alle 01:00; - la domenica fino alle 00:30.	95 dB(A)	non applicato
manifestazioni popolari	- dal lunedì al giovedì fino alle 24:00; - il venerdì e il sabato fino alle 01:00; - la domenica fino alle 00:30.	85 dB(A)	non applicato
altre attività con caratteristiche temporanee	- tutti i giorni esclusi i festivi: - dalle 07:00 alle 12:00; - dalle 14:00 alle 19:00. - nei giorni festivi: - dalle 09:00 alle 12:00; - dalle 15:00 alle 19:00.	80 dB(A)	non applicato

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO

La normativa regionale con la L. 13/01 e la D.G.R. 9776/02 ha chiarito che il Comune non è obbligato ad individuare tali aree; tuttavia sorge la necessità di prevedere una regolamentazione specifica 'che qualifichi tale area, e gli impianti/strutture in essa presenti, come 'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo'. In particolare la D.G.R. specifica che 'Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. E' ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV'. Il Comune individua le aree soggette a spettacolo temporaneo, feste popolari e fiere.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale e considera la frequenza di tali eventi per ciascuna area interessata dagli stessi.

Le norme del presente articolo riferite alle attività temporanee restano valide fino, e per quanto non in contrasto anche dopo, all'emanazione del documento previsto all'art. 4, comma 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

4 LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06.00-22.00) e notturno (ore 22.00-06.00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge quadro n. 447/1995:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in nelle aree con presenza di persone e comunità:

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

TAB. 1 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE (D.P.C.M. 14/11/1997)

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale

CLASSE	AREA	Valori limite assoluti di immissione dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

TAB. 2 -VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (DPCM 14/11/1997)

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

TAB. 3 -VALORI LIMITE DI QUALITÀ (DPCM 14/11/1997)

5 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 e dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

6 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base di zone omogenee di destinazione d'uso.

Qualora si trovino in adiacenza aree di classe acustica che differiscono di oltre una classe (ovvero con oltre 5 dB) si considera una fascia di "*mediazione acustica*" di 5 [m] di larghezza all'interno dell'Area di classe acustica più elevata nella quale valgono le norme della classe acustica intermedia.

Qualora siano presenti aree non definite da una particolare classe acustica, quali canali, fossi, fiumi, sedimi stradali, ecc. per tali aree valgono le norme delle zone acustiche circostanti.

In relazione a tale classificazione si possono individuare tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

- Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati dal D.P.C.M. 14/11/97 e adiacenza di zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

- Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico.

- Situazioni di incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove si manifesta il mancato rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico (vedi specifica Capitolo) individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individuerà le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

7 AREE IN ADIACENZA ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Le fasce di territorio ai lati delle infrastrutture stradali principali sono inserite in Classe IV e sono di ampiezza pari a metri 100 dal margine esterno della carreggiata.

I fabbricati, a qualsiasi titolo utilizzati, adiacenti alle sedi stradali principali compresi entro 100 metri dal margine esterno della carreggiata sono considerati ricompresi nella fascia stessa e quindi classificati in Classe IV.

Qualora l'immobile si estenda oltre i 100 metri la medesima classe si ritiene attribuita a tutto l'edificio nel suo complesso.

Per le vie all'interno del centro abitato che, pur non avendo le caratteristiche delle infrastrutture di cui sopra, evidenziano le caratteristiche di vie di attraversamento o comunque sono interessate da intenso traffico non locale, la fascia di tolleranza si intende estesa a tutto l'edificio prospiciente la sede stradale.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, limitatamente al rumore prodotto dall'esercizio della infrastruttura, si applicano i limiti previsti dal DPR n. 142 del 30.03.2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare e dal DPR n. 459 del 18.11.1998 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

8 CAPO III. RISANAMENTO ACUSTICO GENERALITÀ

Il Comune provvede alla redazione di un Piano di Risanamento Acustico nei casi previsti dalla Legge n. 447/1995 (art. 7) nonché dagli art. 2, comma 3, lett. c) e art. 11 della L.R. n. 13/2001 nei tempi indicati dall'art. 11, comma 2 della stessa legge.

Il comune riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto come previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2001 e procede alle verifiche previste dall'art. 9, comma 3 della medesima legge.

Il comune inoltre riceve i piani di risanamento acustico di cui all'art. 15, comma 2 della L. n. 447/1995 delle imprese le cui immissioni sonore interessano il proprio territorio e procede alle verifiche previste dall'art. 10, comma 3 della L.R. n. 13/2001.

PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Le imprese, entro il termine di sei mesi dall'approvazione definitiva della zonizzazione acustica, devono presentare all'amministrazione comunale il piano di risanamento acustico al fine di rientrare nei limiti dettati dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Il piano di risanamento dovrà prevedere un termine massimo per gli interventi di bonifica che non sarà comunque superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Il piano di risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L. n. 447/1995 nel rispetto dei criteri previsti dalla Delibera n. VII/6906 approvata nella seduta della G. R. del 16 novembre 2001.

Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri stabiliti nella DGR n. VII/6906 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve essere data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica entro sei mesi dall'approvazione definitiva della classificazione stessa.

9 CAPO IV. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI MODIFICHE DEL TERRITORIO

Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come apporto di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio di nuova costruzione o esistente, devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sono di competenza dell'Amministrazione comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge 26.10.1995, n. 447 e della L.R. n. 13/2001, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.

La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune.

FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

I Piani Urbanistici attuativi sono interventi di pianificazione che attuano le previsioni generali contenute nel PRGC attraverso le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti nonché dalle NTA del PGT. In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi dovrà, tramite apposita Relazione tecnico acustica (a firma di Tecnico Competente in Acustica), essere garantito:

- il rispetto dei limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno) all'interno del perimetro dell'area
- il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/97.

Qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti presso le aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità ai limiti di zona.

Qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

Nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella progettazione delle infrastrutture di trasporto si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie:

- Attività o destinazioni d'uso che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n. 447.
- Attività o destinazioni d'uso che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, residenza, ecc.).

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni previste dal presente piano di zonizzazione acustica. Al fine di rientrare all'interno dei suddetti limiti e prescrizioni potranno essere previsti dal piano attuativo e realizzate dal soggetto attuatore opere di mitigazione o di risanamento acustico.

In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti proponenti, salvo diverse disposizioni di legge.

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i rispettivi regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11, comma 1 della legge 26.10.1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni alle quali si rimanda.

10 CAPO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO INTERVENTI SOGGETTI AD IMPATTO ACUSTICO

A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano la realizzazione di opere o l'insediamento di funzioni configurabili come fonti di rumore e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, andrà predisposta la Documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge quadro n. 447/1995 (art. 8, commi 2 e 4).

L'impatto acustico può essere definito come l'effetto, dal punto di vista acustico, causato dall'introduzione in un determinato contesto ambientale di una o più sorgenti di rumore le quali si propagano su recettori che ne subiscono passivamente l'effetto.

La previsione di impatto acustico di una sorgente è quindi la stima del suo apporto al livello di rumore ambientale presso i recettori sensibili più vicini.

I principali esempi di attività ed opere per le quali è necessario predisporre la documentazione di impatto acustico sono i seguenti:

- opere soggette a V.I.A.
- aeroporti, avio-superfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), secondo la classificazione vigente
- discoteche
- pubblici esercizi
- impianti sportivi e ricreativi di grandi dimensioni
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di beni e servizi, attività commerciali classificate come medie o grandi strutture di vendita.

11 INTERVENTI SOGGETTI A CLIMA ACUSTICO

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, tramite apposita Relazione tecnico acustica di valutazione previsionale del clima acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole ed asili nido
- ospedali, case di riposo e di cura
- parchi pubblici
- nuovi insediamenti residenziali.

A corredo dei piani urbanistici attuativi che prevedano tali insediamenti andrà predisposta la documentazione di valutazione previsionale o valutazione di clima acustico redatta ai sensi della Legge quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 3).

Il clima acustico può essere definito come la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'inquinamento acustico cui devono sottostare i recettori inseriti in un determinato contesto ambientale.

Il concetto di clima acustico è pertanto strettamente connesso ai recettori presso i quali le sorgenti di inquinamento acustico propagano i loro effetti.

12 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

La redazione della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Definizioni tecniche
- Normativa di riferimento
- Inquadramento urbanistico e planimetrie
- Inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite
- Metodi di previsione o metodologie di valutazione
- Descrizione dell'opera e delle sorgenti di rumore
- Misure fonometriche (eventuali in fase predittiva)
- Confronto fra i valori previsti o rilevati ed i limiti di riferimento
- Eventuali opere di bonifica

La documentazione di impatto acustico dovrà comunque consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con la presenza e quello in assenza delle opere ed attività.

La documentazione di clima acustico dovrà comunque consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree interessate dall'intervento.

La documentazione di impatto e di clima acustico dovrà essere predisposta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica ai sensi dei limiti definiti dal DPCM 14/11/1997, la documentazione di cui sopra dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

13 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, ove previste ai sensi di legge, è condizione necessaria e vincolante per l'uso degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto o della attività cui esse si riferiscono.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere certificata da un Tecnico competente in acustica ambientale.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti individuati dalla legge.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica costituisce altresì Piano di Risanamento Acustico ai sensi dell'art. 7 della L. n. 447/1995.

14 CAPO VI. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Il presente capo delle NTA disciplina lo svolgimento delle attività temporanee rumorose ai sensi dell'art. 6 (comma 1, lett. h) della L. n. 447/1995 e dell'art 8 della L.R. 13/2001 in deroga a quanto disposto nelle precedenti parti delle NTA.

Invero, tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici sono sottoposte ad autorizzazione in deroga.

Nelle attività da considerarsi a carattere temporaneo sono comprese le:

- attività di cantiere
- attività agricole
- manifestazioni pubbliche, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali e l'esercizio di tutte quelle attività che comunque abbiano il carattere di temporaneità, il cui esercizio si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o avviene in un dato luogo in modo occasionale.

Tale capo delle NTA disciplina in particolare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose.

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti previsti dalla tabella di seguito riportata.

Se tali attività dovessero comportare il superamento dei suddetti limiti, in conformità alle possibilità di deroga stabilite dalla Legge 447/95 e dalla L.R. 13/2001 e successive modifiche ed integrazioni, esse sono sottoposte a specifica autorizzazione conformemente alle procedure di seguito specificate.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001 il comune deve considerare:

- i contenuti e le finalità dell'attività
- la durata dell'attività
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività
- la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti
- la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla presente disciplina, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o non si svolgano nel medesimo luogo in modo permanente.

Le manifestazioni di cui sopra devono tenersi in aree inserite dal Piano di Zonizzazione acustica almeno in Classe III o superiore, fatti salvi i casi in cui le manifestazioni a carattere temporaneo rispettino i limiti di zona previsti o siano espressamente autorizzate in deroga. Lo svolgimento di queste manifestazioni deve preferibilmente avvenire nelle aree individuate

dal Comune allo scopo e deve, di norma, rispettare i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica, o i limiti indicati nella Tabella di seguito riportata, specificati in funzione del tipo di manifestazione. L'amministrazione può individuare volta per volta aree di manifestazione diverse da quelle inserite nel Piano di zonizzazione acustica con le relative deroghe.

La suddetta tabella fornisce, in base al tipo di evento, i giorni previsti per lo svolgimento, gli orari, la durata massima ed i limiti massimi previsti.

Alle attività e manifestazioni a carattere temporaneo non si applica il limite di immissione differenziale, il limite di emissione, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica, fatte salve diverse prescrizioni emesse da altri Enti in relazione a particolari vincoli che interessano specifiche aree.

Al di fuori degli orari indicati in Tabella, o nelle autorizzazioni in deroga, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al piano di zonizzazione acustica.

Lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, è sempre consentito se rispetta i valori limite previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento delle suddette manifestazioni.

Per manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgano in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in classe III o superiore, l'autorizzazione in deroga si intende sostituita da una comunicazione da parte dell'interessato al Comune, per le tipologie di manifestazioni, i giorni, gli orari ed i valori limite di immissione ed emissione indicati nella seguente Tabella.

Dovrà essere avanzata esplicita richiesta di autorizzazione in deroga nei casi in cui:

- la manifestazione prevista in aree inserite dal Piano di zonizzazione acustica in Classe III o superiore dovesse superare i limiti previsti dalla Tabella
- la manifestazione temporanea venga svolta in aree inserite dal piano di zonizzazione acustica in Classe acustica inferiore alla III.

La richiesta di deroga dovrà essere corredata da relazione sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale. Il competente Dirigente, sentita l'ARPA, potrà autorizzare, per determinati orari, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti, valori limite di emissione e differenziali previsti dalla legislazione e dalla normativa prevista o dal piano di zonizzazione acustica comunale, lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

La DGR n. 9776/2002 vieta di collocare le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo in prossimità di ospedali, case di cura, scuole a meno che il regolamento comunale che

disciplina le modalità di utilizzo dell'area non definisca le condizioni per rendere compatibile le destinazioni d'uso con le esigenze di protezione acustica dei ricettori sensibili.

Saranno quindi adottati i seguenti criteri generali:

- per le aree prospicienti ospedali e case di cura saranno autorizzate esclusivamente attività destinate agli ospiti delle strutture di ricovero o comunque concordate con i direttori sanitari
- per le aree in prossimità delle scuole saranno autorizzate attività destinate agli studenti o comunque concordate con i dirigenti scolastici; in alternativa saranno autorizzate attività che si svolgono al di fuori degli orari di lezione.

TIPO DI MANIFESTAZIONE	GIORNI DELLA SETTIMANA	FASCIA ORARIA	ALTRI LIMITI	LIMITE ASSOLUTO DI IMMISSIONE IN FACCIATA	LIMITE MAX DI EMISSIONE PRESSO IL PUBBLICO
luna park e circhi	-dalla domenica al giovedì	10:00 -24:00		85 dB(A)	108 db(A)
	-venerdì e sabato	10:00 -24:00			
manifestazioni musicali all'aperto	-dalla domenica al giovedì	10:00 -24:00		95 dB(A)	108 dB(A)
	-venerdì e sabato	10:00 -24:00			
piccoli intrattenimenti musicali (concerti, piano bar all'interno dei pubblici esercizi, circoli privati o all'esterno in aree di pertinenza)	-dalla domenica al giovedì	10:00 -24:00		80 dB(A)	
	-venerdì e sabato	10:00 -24:00			
manifestazioni popolari all'aperto (es. sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali, celebrazioni religiose, ecc)	-dalla domenica al giovedì	10:00 -24:00		95 dB(A)	108 db(A)
	-venerdì e sabato	10:00 -24:00			

TABELLA: LIMITI IN DEROGA A QUANTO INDICATO NEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE PREVISTE IN AREE INSERITE DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN CLASSE III O SUPERIORE.

ATTIVITÀ CANTIERISTICHE TEMPORANEE IN DEROGA ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Per cantieri devono intendersi i cantieri edili, i cantieri stradali e tutti quegli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione ed assimilabili.

All'interno dei cantieri tutti i macchinari, macchine operatrici, attrezzature e similari utilizzate dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento in materia di emissione acustica e dovranno essere utilizzate in modo proprio ed adeguato alla loro originale funzione.

Dovranno comunque essere approntati e messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente esterno.

L'attività dei cantieri edili, stradali, ed assimilabili di cui al punto precedente è svolta nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 per tutto il periodo dell'anno con limite assoluto di immissione in facciata L_{eq} di 85 dB(A).

L'esecuzione di lavorazioni maggiormente disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari più rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.) devono essere svolti mettendo in atto tutti gli accorgimenti tecnico/procedurali possibili per ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento acustico verso gli ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di attrezzature e macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite L_{Aeq} 85 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi o assimilabili alla residenza.

Per contemperare le esigenze cantieristiche con il quotidiano uso degli ambienti confinanti all'area di cantiere occorre che il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.

Ai cantieri necessari al ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino infrastrutture, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa ampia facoltà di deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria, di ricovero e cura, o posti in aree confinanti alle aree ed attività di cui sopra, devono osservare il limite di L_{Aeq} = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici destinati alle attività di cui sopra.

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE

Lo svolgimento delle attività di cantiere è sempre consentita purchè non superi i limiti previsti in via generale per le singole zone dal Piano di zonizzazione acustica; in tal caso non sono previsti obblighi specifici fatte salve le altre autorizzazioni, concessioni, comunicazioni, denunce o pareri previsti dalla normativa in vigore per lo svolgimento della attività in oggetto. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al punto precedente è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi allo sportello unico unitamente al resto della documentazione necessaria all'ottenimento del provvedimento autorizzativo/concessorio. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere esplicito impegno al rispetto dei suddetti limiti.

Nel caso in cui le attività superino i limiti di rumorosità e/o di orario indicati dovrà essere presentata allo sportello unico specifica richiesta di autorizzazione in deroga (che si intende tacitamente rilasciata se entro 30 gg non sia comunicato esplicito diniego) corredata da una relazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

A tutti gli interventi svolti nell'ambito della erogazione di servizi collettivi resi alla cittadinanza effettuati direttamente dal Comune o in appalto, nessuno escluso, non si applicano le limitazioni di orario e di rumore sopra indicati.

METODI DI MISURAZIONE DEL RUMORE PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Le metodologie di misurazione e di indagine devono essere eseguite conformemente ai criteri stabiliti alla vigente normativa. I limiti assoluti di immissione sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) considerato in un intervallo che comprende tutta la durata della specifica attività temporanea, salvo diversa previsione.

Alle attività rumorose di cui al presente regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla vigente normativa limitatamente all'ambito previsto dalle specifiche prescrizioni previste per singola tipologia di sorgente o a quanto definito nelle specifiche autorizzazioni in deroga.

Le attività di controllo sono demandate al Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale nonché all'ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.

15 PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE

ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole a carattere temporaneo e/o stagionale svolte con macchinari mobili non necessitano di un provvedimento di autorizzazione e non sono pertanto soggette a

comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività purché le attrezzature utilizzate rispettino le norme tecniche di omologazione. E' vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di impianti per la dispersione dei volatili del tipo a cannoncino.

ALLARMI ANTIFURTO

L'emissione sonora dei sistemi di allarme dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

2 Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3 In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

MACCHINE DA GIARDINO

L'utilizzo di tosaerba, decespugliatori, motoseghe, ecc. è consentito su tutto il territorio Comunale a condizione che le suddette macchine da giardino rispettino le norme di legge in materia di potenza acustica e che l'uso avvenga nei giorni ed orari di seguito specificati:

- nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

L'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di altri lavori di piccola manutenzione domestica è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

L'impiego di macchine ed attrezzature per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico.

Rimane esclusa dalle presenti disposizioni l'esecuzione di servizi e lavori effettuati dagli addetti alle manutenzioni del verde in aree ad uso pubblico.

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature di condizionamento è consentita esclusivamente per impianti che rispettino i valori prescritti dalla vigente normativa.

Gli impianti devono essere installati adottando opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici, antivibranti negli appoggi e negli ancoraggi. Le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dalle specifiche normative di riferimento.

SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO NON A CARATTERE TEMPORANEO

Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo sono soggette a quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*, mediante presentazione al Comune di regolare documentazione a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale.

16 CAPO VII. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

DEFINIZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I requisiti acustici passivi degli edifici possono essere definiti come gli standard qualitativi minimi che un ambiente abitativo deve garantire al fine di soddisfare il benessere acustico dei fruitori, isolando l'ambiente dai rumori trasmessi per via solida e per via aerea dalle sorgenti interne ed esterne agli edifici.

In ogni caso dovrà essere certificato il rispetto dei requisiti acustici passivi così come stabilito dal D.P.C.M. 05/12/1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* verificati secondo le metodologie previste dalla vigente normativa.

Il Comune, direttamente o avvalendosi dell'ARPA, potrà procedere a verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio.

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

In fase di presentazione di richiesta di permesso di costruire o equivalente DIA per opere classificate di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia in relazione a quanto previsto dalle NTA del PRG e dal Regolamento edilizio vigente è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte di Tecnico abilitato:

a) qualora si tratti di progetto relativo a *interventi sul patrimonio edilizio esistente* (comma 1 dell'art 7 della L.R. N. 13/2001) dovrà essere corredato da dichiarazione del

Tecnico Progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

b) qualora si tratti di progetto relativo *a nuove costruzioni* (comma 2 dell'art 7 della L.R. n. 13/2001) dovrà essere corredato da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico Competente in acustica ambientale il quale attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. In sede di domanda di rilascio del permesso di costruire o in sede di presentazione di DIA Edilizia il Tecnico Progettista nei casi di cui al precedente punto a) o il Tecnico competente in acustica ambientale nei casi di cui al precedente punto b) dovrà corredare la richiesta con la documentazione inerente la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici attraverso le seguenti informazioni specifiche:

- definizioni tecniche
- normativa di riferimento e criteri considerati
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite
- metodologia di progettazione o valutazione
- calcoli o misure con determinazione degli indici di valutazione
- confronto tra i valori rilevati ed i limiti di riferimento
- eventuali opere di bonifica per rientrare nei limiti di legge
- informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati (ad es. serramenti, muri divisorii, solai) o delle tecniche costruttive previste (pavimenti galleggianti, isolamento delle tubazioni, ecc.).

A tal fine, il progettista potrà alternativamente:

- adottare soluzioni analoghe già collaudate e certificate che dimostri una prestazione acustica idonea ai sensi di legge
- adottare soluzioni tecniche individuate anche mediante programmi di simulazione che garantiscano il raggiungimento della prestazione acustica richiesta.

Qualora il progetto faccia impiego di soluzioni tecniche innovative, per le quali non esistono certificati di prova in laboratorio o in opera, e non sono applicabili metodiche di calcolo semplificato, il progettista può presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un tecnico competente in acustica. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotto collaudo, sottoscritto da Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la rispondenza di quanto preventivamente dichiarato.

La richiesta di permesso di costruire o la Denuncia di Inizio Attività per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti produttivi, anche in ambito industriale, deve essere

accompagnata da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e la tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di Tecnico competente in acustica ambientale. A fine lavori il direttore dei lavori certifica la conformità delle opere al progetto approvato.

17 CAPO VIII. GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore e lamentato da uno o più soggetti privati può essere schematicamente riassunto nel seguente modo:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante esposto scritto firmato indirizzandolo al proprio comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'amministrazione provinciale di Mantova
- il comune (o la provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'organo competente (A.R.P.A.) che tramite personale tecnico effettuerà sopralluoghi e verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti il comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'A.R.P.A.

Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A. allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

18 CAPO IX. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito.

Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite stabiliti dalle presenti norme è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 a €

5.164,00, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 10 della Legge n. 447/1995 e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

Le violazioni alle disposizioni stabilite dalle presenti norme e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione delle stesse sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 447/1995 e comunque conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa.

Quando le emissioni e/o immissioni del rumore superano i valori limite previsti dalla legislazione e normativa vigente o dalla classificazione acustica del territorio comunale, il competente Dirigente può ordinare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente o qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e si verifichi la reiterata condotta omissiva, il sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Chiunque non ottemperi a tale provvedimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 10.329,00.

Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

Le attività di controllo sono svolte dal Comune attraverso il Corpo di Polizia Locale o, in subordine, dalle Forze dell'Ordine, eventualmente supportata dall'ARPA nell'ambito delle rispettive competenze.

INDICE GENERALE

1	PREMESSA.....	2
2	CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
3	CAPO II. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	4
	ZONE OMOGENEE.....	4
	ZONE PARTICOLARI.....	5
	AREE DI CAVA E DI BONIFICA AGRARIA.....	5
	AREE MILITARI.....	5
	AREE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	5
	AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	6
	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO.....	8
4	LIMITI ACUSTICI DI ZONA.....	9
5	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE.....	10
6	CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA.....	11
7	AREE IN ADIACENZA ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	11
8	CAPO III. RISANAMENTO ACUSTICO.....	12
	GENERALITÀ.....	12
	PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	12
9	CAPO IV. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	13
	MODIFICHE DEL TERRITORIO.....	13
	FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	14
	PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	15
10	CAPO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO	15
	INTERVENTI SOGGETTI AD IMPATTO ACUSTICO	15
11	INTERVENTI SOGGETTI A CLIMA ACUSTICO	16

12 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO.....	16
13 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA.....	17
14 CAPO VI. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	17
ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	17
ATTIVITÀ CANTIERISTICHE TEMPORANEE IN DEROGA ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE	22
METODI DI MISURAZIONE DEL RUMORE PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE	22
15 PARTICOLARI ATTIVITÀ RUMOROSE	22
ATTIVITÀ AGRICOLE.....	22
ALLARMI ANTIFURTO.....	23
MACCHINE DA GIARDINO	23
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	24
SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO NON A CARATTERE TEMPORANEO.....	24
16 CAPO VII. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	24
DEFINIZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	24
CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE	24
17 CAPO VIII. GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE.....	26
18 CAPO IX. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	26